



COMUNE DI TAMBRE

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 17

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:30 presso il Centro Sociale per mantenere le distanze a causa dell'emergenza CIVID 19, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN	X		FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO	X	
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO	X	
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale dott. Pierantonio Giuliani assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI TAMBRE

Proponente: FACCHIN OSCAR

Il Sindaco, data lettura del punto 4 all'ordine del giorno, procede all'illustrazione dei contenuti, e fa presente che la legge di bilancio per il 2020 ha soppresso TASI e il suo gettito è stato sostituito da una nuova disciplina dell'IMU; il Sindaco continua dicendo che il termine finale per l'approvazione delle aliquote per il 2020 è fissato al 30 settembre in concomitanza con la proroga per l'approvazione del bilancio.

Il Sindaco significa che le nuove aliquote sono state determinate in modo tale da garantire la parità di gettito tra quanto incassato fino al 2019 con IMU e TASI, e formula la seguente elencazione:

- l'aliquota per l'abitazione principale non esente è 0,53%;
- l'aliquota per i fabbricati rurali, che fino al 2019 pagavano la TASI nella misura dell' 0,1%, è stata azzerata;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che fino al 2019 pagavano la TASI nella misura dell'0,1%, è stata azzerata;
- l'aliquota aree fabbricabili è fissata nello 0,76%;
- l'aliquota fabbricati gruppo D (escluso D/10 strumentali attività agricola), gruppo C (escluse pertinenze), gruppo A/10 e B è fissata nello 0,89%;
- l'aliquota fabbricati cat. A non residenti e in aggiunta ad abitazione principale è fissata nello 0,99%;
- per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado l'aliquota è fissata nello 0,59%.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere A. Bona dopo aver avuto conferma circa la quantificazione dell'aliquota delle aree edificabili nello 0,76% fa notare che, a suo parere, sarebbe stato il caso di prevedere una riduzione causa COVID 19.

Il Sindaco fa presente che, attesa la prossima variante del P.I., chi vorrà richiedere la modifica delle proprie aree eliminandone l'edificabilità potrà comunque farlo.

Il Consigliere A. Bona sottolinea che, in attesa del PAT, una riduzione di 1/12 poteva essere un buon segnale.

Il Consigliere Palma osserva che il mantenimento dell'aliquota piena potrebbe essere anche letto come incentivo ad edificare.

Il Consigliere Fagherazzi fa presente che il PATI è stato approvato nel 2008 e non risulta corretto affermare che il Comune di Tambre sia privo di strumento urbanistico in quanto la legge regionale prevede che sia vigente il vecchio Piano regolatore al posto del piano interventi fino all'approvazione di quest'ultimo.

Il Consigliere Palma chiede allora di sapere la tempistica per l'approvazione del P.I..



COMUNE DI TAMBRE

Il Consigliere Fagherazzi fa presente che l'Amministrazione sta facendo ogni sforzo per riuscire ad approvarlo a breve, possibilmente entro l'anno.

Il Sindaco conferma la tempistica riferita e fa presente che allo scopo sono state stanziare delle risorse per la redazione del P.I..

Interviene il Consigliere O. Bona che premette che non si possono accettare delle critiche continue, anche se è tipico del ruolo della minoranza, in quanto il COVID 19 ha impattato non solo sul mondo privato ma anche sugli enti pubblici e sui vari servizi da organizzare come il doposcuola che, ora più che mai, si rende necessario; quindi il Consigliere O. Bona fa presente che la c.d. coperta risulta essere sempre più corta e vi è necessità di incassare.

Il Sindaco chiede se vi sono degli altri interventi.

Attesa la mancanza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (9), contrari (2, A. Bona, Palma)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 30/12/2019, Legge di Bilancio 2020, i quali intervengono sui tributi locali attraverso una revisione della fiscalità immobiliare locale, procedendo a decorrere dall'anno 2020 all'abrogazione della Imposta Unica Locale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad esclusione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti ;

EVIDENZIATO che tale intervento comporta la soppressione della TASI, che presentava notevoli sovrapposizioni all'IMU, il cui gettito sarà sostituito da una nuova disciplina IMU fondata su di un'aliquota base con possibilità di riduzione fino all'azzeramento e di incrementi entro il tetto massimo del precedente 1,06%, con esclusione dal tributo per i detentori degli immobili;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'articolo 106, comma 3 bis del dl 34/2020 convertito in legge 77/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della



COMUNE DI TAMBRE

difficoltà di determinare gli stanziamenti di entrata degli enti, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 settembre 2020;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

PRECISATO che a decorrere dal 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto, che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede, tra l'altro, che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

EVIDENZIATO che l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è fissata dal 2020 dalla Legge di Bilancio, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, nelle seguenti misure:

1) **ALIQUOTA DI BASE 0,5 PER CENTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE** di categoria **A/1, A/8 e A/9** possibile aumento sino 0,6 punti percentuali, diminuzione fino all'azzeramento e l'applicazione della detrazione pari ad € 200,00; rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

2) **ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI** con la sola possibilità di riduzione fino all'azzeramento (comma 750);

3) **ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di azzerarla (comma 751).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli immobili di questa tipologia già definiti anche "beni merce" saranno esentati dall'IMU;



COMUNE DI TAMBRE

4) **ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI** 0,76 per cento con aumento fino al 1,06 per cento diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);

5) **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"**, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);

6) **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI INDICATI dai commi 750 a 753**, con possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RAVVISATA la necessità di definire la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2020 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2019:

Fattispecie	Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9	0,53%
FABBRICATI RURALI	0,00%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00%
AREE FABBRICABILI	0,76%
FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSI FABBRICATI DI CAT. D/10 STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLA), FABBRICATI GRUPPO C (ESCLUSE LE PERTINENZE), FABBRICATI DI CAT. A/10 (UFFICI), FABBRICATI DI CAT. B	0,89%
FABBRICATI DI CAT. A (ESCLUSA CAT. A/10 – UFFICI) POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI RESIDENTI IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI	0,99%
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI ENTRO IL PRIMO GRADO	0,59%

ATTESO che il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9, intendendosi abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna categoria;



COMUNE DI TAMBRE

DATO ATTO e che il comma 740 lettera c) assimila all'abitazione principale i seguenti immobili, ai quali si applicano le stesse agevolazioni previste per l'abitazione principale:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate studenti universitari sogni assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e Forze di polizia sia di ordinamento civile che militare, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dal personale di carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TENUTO CONTO che i Comuni possono equiparare all'abitazione l'unità immobiliare, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, su disposizione regolamentare;

RICHIAMATO l'articolo 8 del Regolamento del Comune di Tambre, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/09/2020, nel quale si dispone che si considera direttamente adibita ad abitazione principale la casa dell'anziano o disabile ricoverato permanentemente in istituto; allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all'abitazione;

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 777 prevede tra le facoltà regolamentari la possibilità di stabilire l'esenzione dal versamento dell'immobile dato in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, con ciò intendendo gli enti del terzo settore come definiti dal D. Lgs. 117/2017, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICONOSCIUTO il ruolo sociale delle associazioni di volontariato e no profit;

VISTO l'articolo 14 Titolo III del Regolamento dell'imposta municipale che recepisce ed introduce la disciplina di esenzione dal versamento dell'imposta per l'immobile concesso in comodato gratuito registrato a favore di Comuni, altri enti territoriali, enti non commerciali del terzo settore ed utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e statutari dei medesimi;

POSTO che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%;



COMUNE DI TAMBRE

RILEVATO dalle disposizioni di legge che continua, ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1-A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;

RICHIAMATO il comma 767 della L. 160/2019 il quale prevede che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO CHE con l'articolo 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 il predetto termine è stato differito al 16 novembre;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1) **di approvare**, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97 ed in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento IMU, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, anno 2020:

Fattispecie	Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9	0,53%
FABBRICATI RURALI	0,00%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00%
AREE FABBRICABILI	0,76%
FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSI FABBRICATI DI CAT. D/10 STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLA), FABBRICATI GRUPPO C (ESCLUSE LE PERTINENZE), FABBRICATI DI CAT. A/10 (UFFICI), FABBRICATI DI CAT. B	0,89%
FABBRICATI DI CAT. A (ESCLUSA CAT. A/10 – UFFICI) POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI RESIDENTI IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E	0,99%



COMUNE DI TAMBRE

POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI	
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI ENTRO IL PRIMO GRADO	0,59%

- 3) **di equiparare**, come previsto dall'art. 8 del Regolamento, ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all'abitazione;
- 4) **di stabilire**, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento IMU, l'esenzione dal versamento per l'immobile concesso in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, con ciò intendendo gli enti del terzo settore come definiti dal D. Lgs. 117/2017, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari dei medesimi;
- 5) **di prendere atto che** la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
- 6) **di stabilire** che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categoria A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari che non rientrano nelle categoria degli alloggi sociali ;
- 7) **di dare atto** che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Tambre sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;
- 8) **di dare atto** che il gettito atteso dall'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, al netto della quota Stato, è pari ad euro 500.000,00 in linea con il gettito derivante dall'applicazione IMU-TASI 2019;
- 9) **di incaricare** l'ufficio tributi associato alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (11), contrari (0)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'avvicinarsi della scadenza per adempiere.



COMUNE DI TAMBRE



COMUNE DI TAMBRE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Oscar Facchin

Il Segretario Comunale
dott. Pierantonio Giuliani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tambre, lì

L'incaricato alla Pubblicazione
Peterle Edi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Tambre, lì

Il Segretario Comunale